



COMUNE DI ROCCA IMPERIALE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 08/09/2014

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore diciannove e minuti cinque nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. RANU' Giuseppe - Sindaco	Sì
2. FAVOINO Antonio - Assessore	Sì
3. GALLO Francesco - Vice Sindaco	Sì
4. BATTAFARANO Giuseppe - Consigliere	Sì
5. BUONGIORNO Marino - Consigliere	Sì
6. Ing. Antonio PACE - Presidente	Sì
7. AFFUSO Antonio - Consigliere	Sì
8. MARINO Francesco - Consigliere	Sì
9. PISILLI Marco Maria - Consigliere	Sì
10. GALLO Giovanni - Consigliere	Sì
11. TRIPICCHIO Maria - Consigliere	Sì
12. BATTAFARANO Tiziana - Consigliere	No
13. MARANO Giuseppe - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor Ing. Antonio PACE nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale - Partecipa il Segretario comunale Dott. Nicola DI LEO .

La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: favorevole.

Data: 08/09/2014

Il Responsabile
F.to: LUNGARETTI Rag. Romano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità finanziaria esprime parere: favorevole.

Data: 08/09/2014

Il Responsabile
F.to: LUNGARETTI Rag. Romano

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,

anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione della aliquota TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che ha proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 che ha differito al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ha differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 18 Luglio 2014 che ha ulteriormente differito dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio

sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 1 in data 28.02.2002;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Considerate le condizioni finanziarie del Comune che impongono di adottare le aliquote massime alla stregua della sopra richiamata normativa;

Ritenuto di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote %
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	2,5
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE di questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	2,5
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9.....	1
5	Fabbricati rurali strumentali	1

Ritenuto di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI, come ai seguenti punti:

- A. A favore dei possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, con nucleo familiare composto da 5 componenti e più, è riconosciuta una detrazione di imposta pari a € 50,00;
- B. A favore dei possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, riconosciuti invalidi al 100 % senza diritti di accompagnamento è prevista la detrazione di imposta pari al 100 % del dovuto;
- C. Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, da parte di soggetti passivi ultrasettantenni, con un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore a € 6.000,00, è riconosciuta la detrazione d'imposta di € 20,00.

Sentito il Sindaco Ranù Giuseppe: la TASI è un nuovo tributo in vigore dal 1° gennaio 2014; il Comune di Rocca Imperiale ha subito un taglio dei trasferimenti erariali per euro 139.000,00 calcolato sulla base della stima del gettito di questo nuovo tributo ad aliquota base dell'uno per

mille; le drammatiche condizioni economico-finanziarie del Comune impongono l'adozione di queste aliquote: 1./.. (uno per mille) per le seconde case e 2,5./.. (duevirgolacinque per mille) per le abitazioni principali; sono emersi finora oltre € 1.500.000,00 di debiti fuori bilancio; questa tassazione costituisce un grande sacrificio per i cittadini; non abbiamo voluto applicare l'ulteriore aumento dello 0,8% che pure sarebbe stato possibile per questo anno;

Sentito il Consigliere Gallo Giovanni: il regolamento I.U.C. che abbiamo approvato prevede che con la TASI si dovrà finanziare la spesa della pubblica illuminazione, della viabilità e circolazione stradale; il distinguo tra la prima casa e le seconde case, 2,5% e 1% ,per lo stesso servizio non è giustificabile; è vero che chi è proprietario di una seconda casa paga l'IMU, ma questa ha natura patrimoniale; non discuto su quello che il Sindaco ha detto; aspettiamo la relazione di fine anno per le nostre valutazioni; per quanto riguarda la TASI ci asteniamo per il principio che la differenziazione delle aliquote non è giustificabile;

Sentito il Sindaco Ranù Giuseppe: colgo messaggi distensivi da parte della minoranza che ancor di più mi confortano sul fatto che ciò che abbiamo detto è assolutamente vero, perché in altri contesti sarebbero state alzate barricate; i cittadini devono subire questo aggravio per colpa di una amministrazione che ha fatto debiti senza sosta e viene da dire che adesso è troppo facile uscirsene fuori con una sorta di favola in tema di aliquote tra la prima e seconda casa; questa sera stiamo facendo qualcosa che non ci piace e qualcosa che va contro la nostra comunità; la norma ci consentirebbe di arrivare per quanto riguarda le prima case a 3,3./.., però non lo facciamo; abbiamo previste detrazioni per le fasce deboli: famiglie numerose, ultrasettantenni, invalidi al 100% senza diritto di accompagnamento; ci troviamo di fronte ad una montagna di debiti e per questo ci attende un periodo di lacrime e sangue; questo disastro – dichiara il Sindaco Ranù – è imputabile alla precedente amministrazione; c'è stato uno sfioramento del patto di stabilità interno di oltre € 600.000,00; stiamo cercando di evitare la dichiarazione di dissesto finanziario; ci saremmo, però, aspettati dalla minoranza consigli; alcuni Comuni del comprensorio per il 2014 non hanno applicato la TASI; spetta a noi ripianare le finanze del Comune;

Sentito il Consigliere Carlo Giovanni: la TASI è una tassazione sui servizi indivisibili; noi stiamo deliberando le aliquote per l'anno 2014 per le spese di pubblica illuminazione e di manutenzione stradale; sul resto, Sindaco, ci confronteremo;

Visto il parere contabile e tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Lungaretti Romano;

Con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (minoranza), espressi per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e 9 votanti,

DELIBERA

1) di fissare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	2,5
3	Unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE di questo Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	2,5
4	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9.....	1
5	Fabbricati rurali strumentali	1

- 2) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta TASI, come ai seguenti punti:
- D. A favore dei possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, con nucleo familiare composto da 5 componenti e più, è riconosciuta una detrazione di imposta pari a € 50,00;
 - E. A favore dei possessori di fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definita ai fini IMU, riconosciuti invalidi al 100 % senza diritti di accompagnamento è prevista la detrazione di imposta pari al 100 % del dovuto;
 - F. Sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, da parte di soggetti passivi ultrasettantenni, con un reddito imponibile ai fini Irpef non superiore a € 6.000,00, è riconosciuta la detrazione d'imposta di € 20,00.
- 3) copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;
- 5) di dichiarare, successivamente, con 9 voti favorevoli e 3 astenuti (minoranza), espressi per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e 9 votanti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4^a comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.-

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to : Ing. Antonio PACE

Il Segretario comunale
F.to : Dott. Nicola DI LEO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Rocca imperiale, li 09/09/2014

Il Segretario comunale
Dott. Nicola DI LEO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 09/09/2014.

Rocca Imperiale, li 09/09/2014

Il Segretario comunale
F.to: Dott. Nicola DI LEO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08-set-2014

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Rocca Imperiale, li 09/09/2014

Il Segretario Generale
F.to: Dott. Nicola DI LEO

Il Sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/09/2014 al 24/09/2014

Il Messo Comunale
F.to: Giuseppe SPAGNA

Il Messo comunale attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 09/09/2014

Il Messo Comunale
F.to: Giuseppe SPAGNA